-LA CORTE D'APPELLO DI TORINO-
-SECONDA SEZIONE CIVILE-

Composta da:

Dott. Alfredo GROSSO	PRESIDENTE REL.
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI	CONSIGLIERE
Dott. Roberto RIVELLO	CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. 511\2021 R.G.C. promossa da:

COMUNE DI TORINO, ass. Avv. L. Varalda – G.I. Gianotti

PARTE APPELLANTE

CONTRO

[redacted]

PARTE APPELLATA

UDIENZA COLLEGIALE DEL: 22 settembre 2021

La Corte, sciogliendo la riserva e premesso che:

Gli attuali appellati hanno ottenuto dal Tribunale di Torino la condanna del Comune di Torino al risarcimento del danno loro derivato dall'elevato rumore ambientale riscontrabile di sera nel quartiere di San Salvario, superiore ai limiti di legge: la situazione si sarebbe verificata a causa del comportamento tenuto dal Comune che avrebbe incentivato lo sviluppo commerciale di un quartiere tipicamente residenziale e non avrebbe fatto quanto dovuto per contenere, di sera e di notte, il livello sonoro riscontrato sia dall'ARPA che dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado.

Il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento della somma capitale di € 42.000,00= per ciascuno di 25 attori e somme minori per gli altri, per un totale di € 1.171.384,00=.

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado formulando censure relative: alla nullità della domanda formulata in primo grado; al proprio difetto di legittimazione passiva; al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; all'ultrapetizione in cui il Tribunale sarebbe incorso; all'infondatezza della pretesa avversaria; all'extra od ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel *quantum* nonché la sua erronea determinazione.

Ha proposto istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. richiamando, quanto al *fumus*, i propri motivi d'appello.

Il *periculum* dovrebbe essere individuato "*non tanto nell'essere assoggettato ad eventuale esecuzione forzata per una somma di consistente ammontare*", ma soprattutto nel "*... pericolo per l'erario pubblico derivante dall'impossibilità di prevedere in alcun modo sotto il profilo economico l'alea*

processuale derivante da giudizi analoghi e già prospettati che venissero frattanto intrapresi, tenuto conto del novero di residenti in Torino all'interno delle aree prioritarie di intervento che si rinvengono nel Piano e che potrebbero analogamente evocare in giudizio la Città con eventuale pregiudizio degli equilibri di bilancio, già peraltro incisi per effetto dell'obbligatorietà degli accantonamenti per passività potenziali".

Dall'esecuzione della sentenza impugnata deriverebbero quindi effetti negativi ulteriori e più gravi rispetto a quelli in sé derivanti dalla corresponsione delle suddette somme e che verrebbero ad integrare il presupposto del grave ed irreparabile danno tale da giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Gli appellati hanno contestato il fondamento dell'istanza di sospensione e la Corte si è riservata di decidere;

OSSERVA

In primo luogo, ad una sommaria valutazione, sommarietà caratterizzante la presente fase processuale, l'appello non è certo da considerarsi manifestamente infondato, ma d'altro canto non presenta neppure un grado di fondatezza così elevato -non potendosi ritenere la sentenza di primo grado *ictu oculi* viziata- da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione sulla sola base del *fumus*.

Quanto al *periculum*, il Comune non lo riconduce, innanzitutto, all'entità della complessiva somma al cui pagamento è stato condannato o ad altre circostanze: sul punto, l'istanza contiene un'affermazione di tipo meramente incidentale ed è generica nonché priva di riferimenti concreti.

Ciò posto, come si è visto il Comune teme che vengano instaurati altri analoghi giudizi con il conseguente pregiudizio per l'erario.

Da un lato, però, si tratta di un profilo del tutto estraneo all'ambito della previsione di cui all'art. 283 c.p.c..

La norma, infatti, consente la sospensione dell'efficacia esecutiva (cioè l'idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) o dell'esecuzione forzata già intrapresa della sentenza impugnata sulla base del pregiudizio che ciò può causare all'appellante.

Il profilo evidenziato dal Comune non ha -all'evidenza- nulla ha a che fare con quanto previsto dalla suddetta norma e dipende, inoltre, non dall'esecuzione forzata della sentenza di primo grado, ma dal fatto in sè della sua pronunzia e dalla soccombenza del Comune, che potrebbe indurre altri ad instaurare giudizi analoghi, il che rappresenta -per di più- una mera illazione.

L'istanza di sospensione va, pertanto, respinta e va fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con riserva alla fase decisoria anche della valutazione dei profili istruttori.

P.Q.M.

-Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
-Rigetta l'istanza di sospensione.
-Fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23 febbraio 2022, ore 9,30, Aula 60.

-Si comunichi.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 22 settembre 2021

IL PRESIDENTE EST.
Alfredo GROSSO